

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio elettorale, 22 gennaio 2002, prot. n. 789/1.3.16

Art. 26 legge 340/2000. Istituzione dell'Ufficiale elettorale. Delega funzioni.

Con la nota prot. n. 1448 dd. 14 gennaio 2002, il Comune di ... ha chiesto allo scrivente Ufficio un parere in ordine alla possibilità di conferire le funzioni di Ufficiale elettorale, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 3, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come introdotto dall'art. 26, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ad un dipendente di sesta qualifica funzionale, pur in presenza di personale del Servizio demografico appartenenti alle qualifiche settima ed ottava.

Al riguardo, preso atto del contenuto della norma sopra richiamata e della circolare n. 178 del 14 novembre 2001, emanata dal Ministero dell'Interno, Direzione generale dell'amministrazione civile, Direzione centrale servizi elettorali, tenuto conto dell'organico del Comune, si ritiene che la delega in oggetto possa essere conferita ai funzionari di settima o di ottava qualifica funzionale.

Come evidenziato nella circolare, la possibilità di delegare le funzioni di Ufficiale elettorale a dipendenti della sesta qualifica è comunque consentita nei Comuni privi di funzionari, laddove infatti la delega può essere attribuita ai responsabili degli uffici o servizi, indipendentemente dalla qualifica funzionale di appartenenza, in forza della previsione di carattere generale contenuta nell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.